

Avviso per l'atleta e per la dirigenza della società

La visita medico sportiva viene prenotata con decorrenza di almeno 29 giorni prima della naturale scadenza, questo permette a tutti gli atleti di potersi allenare con tranquillità e partecipare ad amichevoli o partite di campionato.

Non lasciare mai scadere la visita perché oltre a non poter partecipare ad allenamenti/partite se si superano i 30 giorni si rischia di rimanere fermi per tutta la stagione

RILASCIO CERTIFICATO D'IDONEITA'

Ai soggetti riconosciuti idonei il certificato di idoneità sportiva con valenza di un anno dalla data della sua emissione, viene di norma rilasciato lo stesso giorno della visita, da consegnare alla società sportiva per gli obblighi di legge. Non vi è l'obbligo di validazione amministrativa dei certificati emessi dai medici dello sport dell'Istituto da effettuare presso l'ULSS di appartenenza dell'atleta (D.G.R. n. 2501 del 6/8/2004, D.G.R. n. 3595 del 22/11/2005; L.R. 16/8/2002 n. 22).

Il medico dello sport ha la facoltà di concedere allo sportivo l'idoneità, di non concederla e, in caso di dubbi su uno o più parametri, di sospenderlo per 3, 6, 9 o 12 mesi.

Durante la sospensione il soggetto dovrà effettuare le visite specialistiche e gli accertamenti richiesti (entro 60 giorni) o la terapia prescritta.

SOSPENSIONE TEMPORANEA PER ULTERIORI ACCERTAMENTI

Nel caso che, su motivato sospetto clinico, il medico dello sport abbia la necessità di prescrivere ulteriori accertamenti clinici e/o strumentali per la formulazione del giudizio, in attesa dei risultati (da effettuare e da consegnare alla struttura medico sportiva entro 60 giorni dalla richiesta di accertamenti), l'atleta è da considerarsi temporaneamente "SOSPESO" dall'attività sportiva, per cui non può partecipare né ad allenamenti né a gare. In questo caso la struttura medico sportiva provvede a comunicare la sospensione alla società dell'atleta.

Alla fine della sospensione viene eseguita una nuova visita e si decide se prolungarla, dare l'idoneità o negarla.

OMESSA CONSEGNA O NON EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI.

Al termine di 60 giorni dalla richiesta di accertamenti e in presenza di omessa consegna si procede a stilare certificazione di non idoneità da trasmettere:

- all'atleta,
- alla società sportiva,
- alla ULSS di appartenenza
 - alla Regione

ATLETA GIUDICATO NON IDONEO. INIDONEITA' PERMANENTE E RICORSO ALLA COMMISSIONE REGIONALE D'APPELLO.

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, l'atleta viene giudicato NON IDONEO alla pratica agonistica di un determinato sport NON PUO' ESSERE VISITATO da un altro medico dello sport prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data della prima visita.

DA NON FARE MAI!

Tentare un'altra visita in un'altra struttura di medicina dello sport!

Ricordiamo che, dovendo l'atleta firmare una dichiarazione di non aver mai subito un giudizio di non idoneità, dichiarando il falso, compie un reato di natura penale!

L'esito negativo con l'indicazione della diagnosi deve essere comunicato all'atleta entro 5 giorni dalla diagnosi formulata.

L'atleta, però, ha la possibilità di ricorrere alla commissione regionale d'appello entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della non idoneità, alla quale presenterà tutta la documentazione necessaria per la valutazione del suo caso.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'APPELLO REGIONALE

La commissione è composta da:

1) un medico dello sport,

2) un internista,

3) un cardiologo,

4) un ortopedico,

5) un medico legale e da eventuali

6)altri specialisti ritenuti necessari.

La commissione, valutata la documentazione prodotta, comunica la decisione presa all'atleta e al medico dello sport (idoneità o non idoneità con diagnosi), alla società sportiva (senza diagnosi).

Il documento di richiesta per il ricorso è reperibile presso la segreteria dell'IMS.

L'Istituto deve comunicare la non idoneità allo sport, entro cinque giorni dalla data di rilascio:

- all'atleta (con l'indicazione della diagnosi che ha motivato l'esito negativo),
- alla società sportiva di appartenenza (senza diagnosi per il rispetto della privacy) che deve subito sospendere l'atleta da qualsiasi attività, compreso gli allenamenti,
- alla federazione di appartenenza (senza la diagnosi per il rispetto della privacy),
- alla ULSS territorialmente competente (con diagnosi),
- ed alla Commissione Regionale d'Appello (con diagnosi)

N.B. Il personale sanitario dell'IMS, a disposizione nel venire incontro alle esigenze degli utenti, ricorda ancora una volta che lo sport può essere pericoloso senza controllo medico!